

La Repubblica di San Marino quale territorio per l'insediamento di nuove attività

- Relatore Avv. Massimo Mancini -

Studio Legale e Notarile
Avv. **Massimo Mancini**
Via Tre Settembre, 99
Admiral Point Center
47891 Dogana - RSM
Tel. +378 0549 942535
Fax. +378 0549 953925
Email info@studiomancini.sm

COSTITUZIONE DI UNA NUOVA ATTIVITÀ IN SAN MARINO

CENNI FISCALI:

- 17% regime ordinario
- 8,5% per 6 anni imprese di nuova costituzione + esonero pagamento tassa rilascio licenza e annuale licenza per ulteriori 3 anni + ulteriori incentivi – nel perimetro delimitato dalla normativa
- 0% per 5 anni se start-up tecnologica incubata + esonero pagamento tassa licenza - nel perimetro delimitato dalla normativa

LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ

ASPETTI LEGALI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE

Legge n. 47/2006 e successive modifiche ed integrazioni

Soggetto Inidoneo

a) risulti condannata, nella Repubblica di San Marino o all'estero, con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni, per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi quindici anni; oppure risulti condannata con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio, per misfatti commessi negli ultimi quindici anni; oppure abbia riportato condanne anche non definitive o sia stata rinviata a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo;

LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ

ASPETTI LEGALI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE

Legge n. 47/2006 e successive modifiche ed integrazioni

Soggetto Inidoneo

b) nei ventiquattro mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, sia stata socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47, in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l'aver i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche deve essere contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all'adozione della delibera di revoca della licenza stessa. La presente disposizione non si applica qualora nel ricorso amministrativo contro l'atto di diniego all'iscrizione in qualità di socio o amministratore al Registro delle società, a causa del provvedimento di revoca subito, il socio o l'amministratore dimostri di avere adottato un comportamento diligente e di non avere alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla revoca della licenza;

LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ

ASPETTI LEGALI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE

Legge n. 47/2006 e successive modifiche ed integrazioni

Soggetto Inidoneo

c) nei ventiquattro mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, sia stata titolare di licenza revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato;

d) sia sottoposta anche in qualità di amministratore unico, in concomitanza all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, ad un concorso giudiziale dei creditori ovvero ad una procedura equivalente in ordinamenti stranieri;

e) chi sia oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n. 70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato che non siano oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento rateale teso all'estinzione delle pendenze;

LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ

ASPETTI LEGALI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE

Legge n. 47/2006 e successive modifiche ed integrazioni

Soggetto inidoneo

f) sia residente nei paesi nei “Paesi sotto monitoraggio” così come identificati dall’Agenzia di Informazione Finanziaria,

ovvero una persona giuridica che:

i) abbia in corso una procedura di concorso giudiziale dei creditori o di liquidazione coatta per insolvenza ovvero procedure equivalenti anche in ordinamenti stranieri;

ii) sia sottoposta a liquidazione volontaria a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento;

LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ

ASPETTI LEGALI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE

Legge n. 47/2006 e successive modifiche ed integrazioni

Soggetto inidoneo

iii) nei ventiquattro mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali, sia stata socio in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio deve essere contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all'adozione della delibera di revoca della licenza stessa. La presente disposizione non si applica qualora nel ricorso amministrativo contro l'atto di diniego all'iscrizione in qualità di socio al Registro delle società, a causa del provvedimento di revoca subito, il socio dimostri di avere adottato un comportamento diligente e di non avere alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla revoca della licenza;

LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ

ASPETTI LEGALI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE

Legge n. 47/2006 e successive modifiche ed integrazioni

Soggetto inidoneo

iiii) sia oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n. 70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato che non siano oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento rateale teso all'estinzione delle pendenze.

CERTIFICAZIONE

PERSONA FISICA

- Certificato Penale Generale
- Certificato di revoca licenza

PERSONA GIURIDICA

- Certificato di Vigenza
- Certificato di revoca licenza

Nb. il Notaio deve anche richiedere il Certificato di mai avvenuto fallimento seppur tale certificazione non venga richiesta dalla legge.

CERTIFICAZIONE

PERSONA FISICA RESIDENTE ESTERO

La Certificazione dei soggetti non residenti o non aventi sede nella Repubblica di San Marino dovrà essere sostanzialmente equivalente.

Sarà considerata tale la certificazione dalla quale emerga l'insussistenza della qualifica di Soggetto Inidoneo.

CERTIFICAZIONE

PERSONA GIURIDICA RESIDENTE ESTERO

La Certificazione dei soggetti non residenti o non aventi sede nella Repubblica di San Marino dovrà essere sostanzialmente equivalente.

Sarà considerata tale la certificazione dalla quale emergano i contenuti del Certificato di Vigenza e che sia emessa dal soggetto responsabile della tenuta del Registro delle Società nel Paese in cui la persona giuridica ha sede.

CERTIFICAZIONE

PERSONA FISICA RESIDENTE IN RSM

Le persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino e i cittadini sammarinesi potranno sostituire la Certificazione con la dichiarazione sostitutiva rilasciata con le modalità di cui alla Legge 21 ottobre 1988 n. 105 e s.m.i..

CERTIFICAZIONE

SCADENZA CERTIFICAZIONE

La certificazione, in originale o in copia conforme, non deve recare una data anteriore di **sei mesi** rispetto alla data di presentazione presso la Cancelleria o di esibizione al notaio in sede di costituzione della società.

TIPI DI SOCIETA'

SOCIETA' DI PERSONE

- Società in nome collettivo

SOCIETA' DI CAPITALI

- Società per Azioni
- Società a responsabilità limitata

TIPI DI SOCIETA'

Previo rilascio del nulla osta, sono ammessi altri tipi di società che risultino maggiormente idonei per il conseguimento dell'oggetto sociale e sempre che siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela e non contrastino l'ordine pubblico.

RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

SOCIETA' DI PERSONE

Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali ed il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.

SOCIETA' DI CAPITALI

Nella società di capitali, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

REGISTRO DELLE SOCIETA'

Il Registro è pubblico e chiunque può prenderne libera visione.

Per ottenere l'iscrizione della società nel Registro devono comunque essere depositate presso la Cancelleria le Certificazioni relative a soci, amministratori, sindaci, soggetti esterni incaricati della revisione, nominati in sede di costituzione della società stessa.

SEDE SOCIALE

La sede della società deve essere stabilita nel territorio della Repubblica di San Marino.

Alla sede sociale indicata nello statuto si intende effettuata con pieno effetto ogni notificazione e comunicazione; in caso di irreperibilità della sede, accertata dall'Ufficiale Giudiziario, la notificazione è effettuata validamente mediante affissione ad valvas Palatii.

OGGETTO SOCIALE

L'oggetto sociale deve essere lecito, possibile, determinato e deve comprendere attività tra loro coerenti.

CONFERIMENTI E VERSAMENTI

Qualora lo statuto non preveda diversamente, i conferimenti devono essere effettuati in denaro.

Almeno la metà dei conferimenti del capitale sociale iniziale della società devono essere effettuati entro sessanta giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro, e, se in denaro, versati presso un istituto di credito sammarinese. In caso di costituzione della società con atto unilaterale, tutti i conferimenti devono essere effettuati in denaro e versati entro i sessanta giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro.

CONFERIMENTI E VERSAMENTI

In ogni caso, il versamento di tutti i conferimenti deve essere richiesto dagli amministratori ed effettuato entro i tre anni successivi all'iscrizione della società nel Registro.

La mancata effettuazione del versamento dei conferimenti nei termini ivi previsti è causa di scioglimento della società e si deve procedere alla liquidazione.

Oltre al denaro, possono essere conferiti tutti i beni suscettibili di valutazione economica, ma non prestazioni di opera o servizi o diritti personali di godimento. Tali conferimenti debbono comunque essere dichiarati contestualmente alla stipulazione dell'atto costitutivo o alla delibera di aumento di capitale.

CONFERIMENTI E VERSAMENTI

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di un professionista iscritto ad un albo professionale sammarinese.

La relazione deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione.

La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo o alla delibera di aumento di capitale.

SOCIO UNICO

L'esistenza del socio unico di una società di capitali deve essere iscritta nel Registro.

In caso di insolvenza della società, il socio unico risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui tutte le partecipazioni sono state da lui possedute esclusivamente qualora:

- a) la richiesta di iscrizione nel Registro dell'esistenza del socio unico non sia formulata entro i termini previsti dall'articolo 20 della Legge per il deposito dell'atto costitutivo, in caso di costituzione di società con atto unilaterale, ovvero
- b) la richiesta di iscrizione nel Registro dell'esistenza del socio unico non sia formulata entro i termini previsti dagli articoli 26, comma 2, e 28, comma 3, della Legge, in caso di successiva riunione di tutte le partecipazioni in capo ad un solo soggetto, ovvero
- c) il capitale sociale non risulti interamente versato entro il termine di sessanta giorni dalla data di iscrizione nel Registro della società costituita con atto unilaterale o nel termine di sessanta giorni dalla data di successiva riunione di tutte le partecipazioni in capo ad un solo soggetto.

CAPITALE SOCIALE

L'ammontare del capitale sociale non può essere inferiore a:

- € 25.500,00 (venticinquemilacinquecento euro) nelle Società a Responsabilità Limitata;
- € 77.000,00 (settantasettemila euro) nella Società per Azioni;

COSTITUZIONE PER ATTO NOTARILE

Per la costituzione di una società di capitali è necessario:

- 1) capitale sociale interamente sottoscritto;
- 2) sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto;
- 3) siano rispettate le disposizioni della Legge riguardo ai conferimenti;
- 4) tutti i soci non siano Soggetti Inidonei.

COSTITUZIONE PER ATTO NOTARILE

Per costituire le società per le quali sia espressamente previsto da leggi speciali, le società il cui oggetto sociale contenga attività economiche o settori merceologici compresi nel decreto 116/2007 e smi, occorre ottenere una autorizzazione amministrativa preventiva e non revocabile, che si esprime in un nulla osta del Congresso di Stato.

PARTECIPAZIONE DA PARTE DI SOCIETÀ FIDUCIARIE

All'atto dell'accettazione dell'incarico fiduciario, le Società Fiduciarie che, sulla base del mandato fiduciario, costituiscano società, ne acquisiscano o ne posseggano partecipazioni, devono obbligatoriamente e preventivamente procurarsi la Certificazione relativa ai fiducianti nonché dichiarare, rispettivamente in sede di atto costitutivo della società o acquisitivo delle partecipazioni, la natura fiduciaria del proprio intervento, richiamando gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riservata.

PARTECIPAZIONE DA PARTE DI SOCIETÀ FIDUCIARIE

Le Società Fiduciarie non potranno costituire società, acquisirne o possederne partecipazioni sulla base di un incarico fiduciario, qualora dalla Certificazione risulti che il fiduciante o il titolare effettivo sia un Soggetto Inidoneo.

L'Inidoneità, la Certificazione e la relativa disciplina di cui alla presente Legge, deve intendersi riferita al fiduciante ed al titolare effettivo di questi, non alla Società Fiduciaria.

ACQUISTO DI PERSONALITA' GIURIDICA

Con l'iscrizione nel Registro, la società acquista personalità giuridica, che perdura fino alla cancellazione della società.

SETTORI PROTETTI

Decreto Delegato n. 116/2007 e successive modifiche ed integrazioni

Sono assoggettate a nulla osta del Congresso di Stato, le seguenti attività economiche e settori merceologici:

1. le attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana sulla Regolamentazione Reciproca dell'Autotrasporto Internazionale, fatto a San Marino il 7 maggio 1997 e ratificato con Decreto 21 luglio 1997 n.73 e successive modifiche;

SETTORI PROTETTI

Decreto Delegato n. 116/2007 e successive modifiche ed integrazioni

Sono assoggettate a nulla osta del Congresso di Stato, le seguenti attività economiche e settori merceologici:

2. le attività economiche di stampa e produzione nel settore merceologico prodotti e valori numismatici e filatelici;

3. le attività economiche di costruzione nel settore merceologico dell'edilizia;

4. le attività economiche di messa in opera e realizzazione nei settori merceologici dei pavimenti, rivestimenti, pareti in cartongesso, finiture di ambienti;

SETTORI PROTETTI

Decreto Delegato n. 116/2007 e successive modifiche ed integrazioni

Sono assoggettate a nulla osta del Congresso di Stato, le seguenti attività economiche e settori merceologici:

5. le attività economiche di installazione e riparazione nei settori merceologici degli apparecchi di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari, e di distribuzione acqua e gas, di utilizzazione di energia elettrica;

6. le attività economiche di costruzione nel settore merceologico delle strade compreso la formazione delle reti sottostanti inerenti alla opere di urbanizzazioni primarie;

7. tutte le attività economiche nel settore merceologico dell'energia;

SETTORI PROTETTI

Decreto Delegato n. 116/2007 e successive modifiche ed integrazioni

Sono assoggettate a nulla osta del Congresso di Stato, le seguenti attività economiche e settori merceologici:

8. tutte le attività economiche nei settori merceologici delle telecomunicazioni, del traffico telefonico, delle carte telefoniche e degli apparecchi telefonici;

9. le attività economiche di smaltimento e trattamento nel settore merceologico dei rifiuti;

10. le attività economiche di acquisto, gestione e vendita nel settore merceologico degli immobili;

SETTORI PROTETTI

Decreto Delegato n. 116/2007 e successive modifiche ed integrazioni

Sono assoggettate a nulla osta del Congresso di Stato, le seguenti attività economiche e settori merceologici:

11. le attività economiche di noleggio senza conducente e commercializzazione nel settore merceologico dei veicoli, imbarcazioni ed aeromobili;

12. le attività economiche di commissionario;

13. tutte le attività economiche di servizio per l'igiene e l'estetica della persona;

14. tutte le attività economiche nel settore merceologico delle armi, dei prodotti esplosivi e delle polveri piriche.

SETTORI PROTETTI

Decreto Delegato n. 116/2007 e successive modifiche ed integrazioni

Per le attività e i settori di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 10 e 13 dell'articolo 1 il nulla osta non è necessario quando:

- a) la società è costituita nella forma della società per azioni o della società a responsabilità limitata, e
- b) la totalità delle azioni o quote della società è di proprietà di persone fisiche residenti in Repubblica, e
- c) la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono residenti in Repubblica.

SETTORI PROTETTI

Decreto Delegato n. 116/2007 e successive modifiche ed integrazioni

Ulteriori settori introdotti nel tempo come a titolo esemplificativo e non esaustivo

- Noleggio con conducente di autoveicoli
- Corsi di formazione – solamente se rilasciano attestazioni riconosciute
- Rottami ferrosi, smaltimento e recupero

SOCIETA' IMMOBILIARI

Decreto Delegato n. 77/2007 e successive modifiche ed integrazioni

- a) La società costituita dopo l'entrata in vigore del presente decreto deve avere la forma della società a responsabilità limitata o della società per azioni;

- b) il capitale minimo della società a responsabilità limitata non può essere inferiore a € 75.000,00; il capitale minimo della società per azioni rimane fissato nella misura di cui all'articolo 13 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47, così come modificato dall'articolo 8 del Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n. 130;

SOCIETA' IMMOBILIARI
Decreto Delegato n. 77/2007
e successive modifiche ed integrazioni

c) il capitale sociale deve essere interamente versato entro sessanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle società;

d) le azioni della società non possono essere di proprietà di società anonime (non più esistenti a RSM) fatto salvo il caso di intestazione fiduciaria a società autorizzate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165.

SOCIETA' COMMERCIALI

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Per commercio al dettaglio si intende l'attività di colui che acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale, il quale è colui che acquista beni per soddisfare bisogni personali propri o della propria famiglia o di altri senza alcuna remunerazione.

Ogni soggetto economico può essere titolare di un'unica licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio, da esercitarsi in due distinte sedi, o più.

SOCIETA' COMMERCIALI

COMMERCIO AL DETTAGLIO

L'esercizio dell'attività commerciale dovrà essere condotto in modo che:

a) l'attività sia chiaramente riconducibile in capo al medesimo operatore;

b) le attività abbiano pubblicata la medesima denominazione;

c) i beni commercializzati nei punti vendita siano coerenti, affini e complementari, chiaramente riconducibili ad uno stesso progetto d'impresa;

d) i locali siano dotati dei necessari requisiti di idoneità

SOCIETA' COMMERCIALI

Il titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio non può avere rapporti di lavoro dipendente, né esercitare attività professionale autonoma, né essere titolare di altra licenza, fatti salvi i casi specificamente previsti.

SOCIETA' COMMERCIALI

TITOLARI DI LICENZA AL DETTAGLIO

1. Possono essere titolari di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio in esercizio aperto al pubblico le persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino oppure le persone giuridiche regolarmente riconosciute ai sensi delle apposite leggi sammarinesi in materia.

2. Per le persone giuridiche titolari di licenza commerciale di cui al precedente comma, è requisito indispensabile che le quote sociali oppure le azioni rappresentanti la maggioranza del capitale sociale siano possedute da persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.

SOCIETA' COMMERCIALI

3. In deroga a quanto previsto nel superiore comma, le quote sociali oppure le azioni rappresentanti la maggioranza del capitale sociale possono essere possedute:

a) da persone giuridiche commerciali le cui quote o azioni sono detenute da persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino;

b) previo nulla osta del Congresso di Stato, da società consortili giuridicamente costituite nel territorio della Repubblica di San Marino ai sensi della normativa sammarinese che regola il settore.

SOCIETA' COMMERCIALI

4. In deroga a quanto sopra, è consentita la costituzione di società a responsabilità limitata o di società per azioni in cui possono detenere quote di maggioranza fino alla totalità del capitale sociale:

a) persone fisiche non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino;

b) persone giuridiche di diritto sammarinese aventi carattere diverso da quelle di cui al superiore comma 3 punto a);

c) persone giuridiche non di diritto sammarinese.

Il rilascio della licenza di esercizio in questo caso è soggetta ad autorizzazione da parte del Comitato d'Esame.

COMMERCIO ALL'INGROSSO

Per commercio all'ingrosso si intende l'attività di colui che acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende ad altri operatori economici nell'ambito della loro attività caratteristica o ad utilizzatori professionali quali mense aziendali, collegi, convitti o simili, purché muniti di specifica autorizzazione nel relativo settore.

Il titolare della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso non può avere rapporti di lavoro dipendente, né esercitare attività professionale autonoma, né essere titolare di altra licenza.

TITOLARI DI LICENZA ALL'INGROSSO

Possono essere titolari di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso le persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino oppure le persone giuridiche, regolarmente riconosciute ai sensi delle apposite leggi sammarinesi in materia, nella tipologia di società a responsabilità limitata o di società per azioni, le cui quote sociali o azioni non possono essere rappresentate tramite mandato fiduciario.

PROCEDURE PER IL RILASCIO DI LICENZA ALL'INGROSSO

RICHIEDENTE

PERSONA FISICA RESIDENTE
IN RSM

ovvero

PERSONA GIURIDICA LE CUI
QUOTE O AZIONI DI
MAGGIORANZA SIANO
DETENUTE DA PERSONA
FISICA RESIDENTE IN RSM

Il rilascio compete all'Ufficio
Industria, Artigianato e Commercio.

RICHIEDENTE

PERSONA GIURIDICA LE CUI
QUOTE O AZIONI DI
MAGGIORANZA SIANO
DETENUTE DA PERSONA
FISICA NON RESIDENTE IN
RSM

Il rilascio compete alla
Commissione Commercio.

SETTORI SENSIBILI NEL COMMERCIO

Sono assoggettate a nulla osta del Congresso di Stato, le attività di commercio all'ingrosso di bibite e liquori, pellicce, telefoni e preziosi.

Il nulla osta è necessario sia per l'avvio di nuove attività che per la modifica delle licenze già esistenti.

LICENZE D'ESERCIZIO RAPPORTI CON UFFICIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E COMMERCIO

Chiunque, persona fisica o giuridica, eserciti un'attività industriale, di servizio, artigianale e commerciale in territorio sammarinese, ai fini della presente legge assume la qualifica di operatore economico e deve essere a ciò abilitato da apposita licenza rilasciata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio (in breve UIAC).

LICENZE D'ESERCIZIO

RAPPORTI CON UFFICIO INDUSTRIA

ARTIGIANATO E COMMERCIO

Ogni operatore economico può essere titolare di una o più licenze purché di differente tipologia ossia licenza industriale, di servizi, commercio al dettaglio e commercio all'ingrosso. Gli oggetti delle licenze devono essere tra loro coerenti.

L'operatore economico titolare di più licenze, deve avere almeno tante sedi quante sono le licenze

TIPOLOGIE DI LICENZE

INDUSTRIALE

autorizza i titolari ad esercitare professionalmente un'attività economica organizzata ai fini della produzione o trasformazione di beni e dei relativi servizi complementari.

TIPOLOGIE DI LICENZE

SERVIZIO

autorizza i titolari ad esercitare professionalmente un'attività economica organizzata al fine di erogare servizi.

TIPOLOGIE DI LICENZE

ARTIGIANALE

quella il cui titolare esercita personalmente, professionalmente l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua gestione e direzione, e svolge in maniera prevalente il proprio lavoro all'interno dell'impresa medesima

TIPOLOGIE DI LICENZE

COMMERCIALI

Sono quelle che autorizzano i titolari a svolgere professionalmente attività di intermediazione nella circolazione dei beni oggettivamente rilevanti, ossia di trasferimento di uno o più beni da un soggetto ad un altro a cui corrisponde una controprestazione onerosa, e all'esercizio di attività ausiliarie e alla predisposizione dei servizi affini e connessi alla commercializzazione dei beni.

REQUISITI SOGGETTIVI PER L'OTTENIMENTO DELLA LICENZA INDIVIDUALE

Può ottenere una licenza individuale chi:

- a) è residente nella Repubblica di San Marino;
- b) ha la capacità civile;

REQUISITI SOGGETTIVI PER L'OTTENIMENTO DELLA LICENZA INDIVIDUALE

c) non risulti condannato, nella Repubblica di San Marino o all'estero, con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni, per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi quindici anni; oppure non risulti condannato con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio, per misfatti commessi negli ultimi quindici anni; oppure non abbia riportato condanne anche non definitive o non sia stato rinviato a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo. Nella valutazione delle iscrizioni risultanti nel Certificato Penale si tiene conto delle cause di estinzione del reato, delle cause di estinzione degli effetti penali delle sentenze di condanna, della riabilitazione e delle disposizioni più favorevoli al reo contenute nel Codice Penale, nelle leggi di attuazione e di integrazione del Codice Penale, nelle altre leggi e decreti della Repubblica;

REQUISITI SOGGETTIVI PER L'OTTENIMENTO DELLA LICENZA INDIVIDUALE

- d) non risulti, in concomitanza alla richiesta di rilascio della licenza, sottoposto ad una procedura di concorso giudiziale dei creditori o ad una procedura equivalente in ordinamenti stranieri anche in qualità di amministratore unico della società sottoposta al concorso giudiziale dei creditori;
- e) sia in possesso degli ulteriori requisiti richiesti da leggi speciali;

REQUISITI SOGGETTIVI PER L'OTTENIMENTO DELLA LICENZA INDIVIDUALE

f) nei ventiquattro mesi precedenti alla presentazione della domanda per la licenza, non sia stato socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47, in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l'averne i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche deve essere contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all'adozione della delibera di revoca della licenza stessa. La presente disposizione non si applica qualora nel ricorso amministrativo contro l'atto di diniego della licenza a causa del provvedimento di revoca subito, il socio o l'amministratore dimostri di avere adottato un comportamento diligente e di non avere alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla revoca della licenza;

REQUISITI SOGGETTIVI PER L'OTTENIMENTO DELLA LICENZA INDIVIDUALE

g) nei ventiquattro mesi precedenti alla presentazione della domanda per la licenza, non sia stato titolare di licenza revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato;

h) non è oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n.70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato che non siano oggetto di contenzioso od oggetto di accordo per il pagamento rateale teso all'estinzione delle pendenze;

REQUISITI SOGGETTIVI PER L'OTTENIMENTO DELLA LICENZA INDIVIDUALE

- i) non è occupato ad eccezione dell'ipotesi di cui al successivo articolo 7 o libero professionista;

- l) ha apposto nulla osta del Congresso di Stato qualora intenda esercitare un'attività nei settori di cui all'articolo 1, punti 2, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 e 17 del Decreto Delegato n.116/2007 e successive modifiche.

REQUISITI SOGGETTIVI PER L'OTTENIMENTO DELLA LICENZA DA PARTE DI PERSONE GIURIDICHE

- a) Sia iscritta nel Registro delle società a norma della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
- b) non risulti soggetto inidoneo ai sensi dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
- c) sia in possesso degli ulteriori requisiti richiesti da leggi speciali.

REQUISITI OGGETTIVI PER LICENZE INTESTATE A PERSONE FISICHE E PERSONE GIURIDICHE

L'oggetto della licenza deve essere:

- a) lecito
- b) possibile
- c) determinato
- d) coerente
- e) riferito all'effettiva attività che si va a porre in essere

REQUISITI OGGETTIVI PER LICENZE INTESTATE A PERSONE FISICHE E PERSONE GIURIDICHE

Nel caso il richiedente sia una persona giuridica l'oggetto della licenza è tutto o parte dell'oggetto sociale e definisce la sola attività d'impresa.

L'oggetto della licenza è formulato indicando solo i codici Ateco di riferimento.

L'operatore economico ha facoltà di attivare solo una parte dell'oggetto sociale fermo restando che il rilascio di licenza è assoggettato alle disposizioni previste dalle leggi speciali.

REQUISITI OGGETTIVI PER LICENZE INTESTATE A PERSONE FISICHE E PERSONE GIURIDICHE

Il richiedente la licenza deve:

a) avere una sede operativa ad uso esclusivo dotata di conformità edilizia e con funzione adeguata all'attività da porre in essere.

La sede deve essere nella disponibilità del richiedente in quanto proprietario o usufruttuario, per l'intera quota, dei locali, oppure in quanto titolare di un contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato, registrato presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria.

Il contratto di comodato è consentito solo per le licenze individuali e deve trattarsi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado del titolare della licenza.

REQUISITI OGGETTIVI PER LICENZE INTESTATE A PERSONE FISICHE E PERSONE GIURIDICHE

Il richiedente la licenza deve:

b) avere pagato la tassa per il rilascio licenza

c) avere ottenuto le autorizzazioni previste da leggi speciali

d) essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di particolari attività

AUTORIZZAZIONE AD OPERARE SOCIETA' ESTERE O PERSONE FISICHE NON RESIDENTI

Le società estere o le persone fisiche non residenti, che intendano svolgere un'attività economica nella Repubblica di San Marino per un periodo superiore a centottanta giorni devono richiedere apposita autorizzazione all'UIAC e devono rispettare le medesime norme di legge rivolte agli operatori economici sammarinesi.

AUTORIZZAZIONE AD OPERARE SOCIETA' ESTERE O PERSONE FISICHE NON RESIDENTI

Il richiedente l'autorizzazione deve:

a) nominare un preposto nella Repubblica di San Marino che avrà gli stessi diritti e gli stessi obblighi di un amministratore unico e che deve domiciliarsi presso uno studio professionale. Il preposto non deve essere “Soggetto inidoneo” secondo quanto stabilito dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;

AUTORIZZAZIONE AD OPERARE SOCIETA' ESTERE O PERSONE FISICHE NON RESIDENTI

Il richiedente l'autorizzazione deve:

- b) avere una sede ad eccezione che si tratti di un cantiere; nel caso di cantiere il richiedente l'autorizzazione deve domiciliarsi presso uno studio professionale
- c) avere pagato la tassa per il rilascio dell'autorizzazione
- d) avere ottenuto le autorizzazioni previste da leggi speciali

AUTORIZZAZIONE AD OPERARE SOCIETA' ESTERE O PERSONE FISICHE NON RESIDENTI

Il richiedente l'autorizzazione deve:

e) essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazioni a corsi per lo svolgimento di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione.

f) dichiarare l'attività prevalente

AUTORIZZAZIONE AD OPERARE SOCIETA' ESTERE O PERSONE FISICHE NON RESIDENTI

L'autorizzazione è rilasciata nel momento stesso in cui l'UIAC riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi.

L'autorizzazione ha durata di un anno e viene rinnovata, se permangono i requisiti, con il pagamento della relativa tassa.

AUTORIZZAZIONE AD OPERARE SOCIETA' ESTERE O PERSONE FISICHE NON RESIDENTI

Le società estere o le persone fisiche non residenti, che intendano svolgere un'attività economica nella Repubblica di San Marino per un periodo superiore a quindici giorni ed inferiore a centottanta giorni devono essere a ciò autorizzate nelle modalità e nelle condizioni definite da apposita delibera del Congresso di Stato.

SEDI SECONDARIE

L'operatore economico che intenda aprire una sede secondaria deve presentare istanza all'UIAC e avere tanti dipendenti quante sono le sedi secondarie aperte.

DOMICILIAZIONI

È consentita la domiciliazione presso studi professionali, che non siano in tutto o in parte adibiti ad abitazione, esclusivamente per:

a) le attività di supporto ai liberi professionisti ad esclusione delle attività di cui alla Legge n.165/2005 e successive modifiche purché l'attività domiciliata sia svolta da una società di cui il libero professionista domiciliatario sia titolare di almeno il 25% delle quote della società domiciliata;

DOMICILIAZIONI

- b) stabilire la sede di un operatore economico quando questi ha la licenza sospesa;
- c) stabilire la sede sociale di un operatore economico quando questa non coincida con la sede operativa;
- d) operatori economici che svolgono attività immobiliari senza mediazione conto terzi.

DOMICILIAZIONI

È consentita la domiciliazione di Holding che gestiscono unicamente partecipazioni societarie, presso la sede di società partecipate dalla medesima o presso gli studi professionali.

ASSEGNAZIONE CODICE OPERATORE ECONOMICO

Sino al momento in cui venga rilasciata la licenza, il codice operatore economico non può essere utilizzato per erogare servizi o vendere beni.

L'assegnazione del codice operatore economico non consente di esercitare l'attività di impresa ma solo l'attività preparatoria all'esercizio della medesima.

PROCEDURE, MODALITÀ E REQUISITI PER IL RILASCIO DI LICENZA COMMERCIO ELETTRONICO

Per “commercio elettronico” si intende ogni attività di commercio di beni e servizi di qualsiasi natura condotta tramite l’uso di comunicazioni elettroniche.

La mera presentazione elettronica di beni o servizi cui non segua la conclusione di transazioni mediante l’uso di comunicazioni elettroniche non integra gli estremi della definizione di commercio elettronico.

PROCEDURE, MODALITÀ E REQUISITI PER IL RILASCIO DI LICENZA COMMERCIO ELETTRONICO

Il titolare di licenza esclusiva di commercio elettronico, sia essa persona fisica o giuridica, non può essere titolare di altra licenza.

Nel caso in cui l'operatore economico titolare di licenza esclusiva di commercio elettronico sia una persona giuridica, le quote o le azioni del capitale sociale possono essere detenute da persone fisiche non residenti.

PROCEDURE, MODALITÀ E REQUISITI PER IL RILASCIO DI LICENZA COMMERCIO ELETTRONICO

Il titolare di licenza esclusiva di commercio elettronico deve disporre di una sede fisica situata nel territorio della Repubblica di San Marino. Tale sede, qualora l'attività si espliciti tramite deposito merci dovrà prevedere anche l'uso specifico della sede stessa previsto per il tipo di attività svolta.

PROCEDURE, MODALITÀ E REQUISITI PER IL RILASCIO DI LICENZA COMMERCIO ELETTRONICO

Nel caso in cui l'attività di commercio elettronico si svolga in forma esclusiva e diretta, è sufficiente l'uso abitativo esclusivamente per le attività con licenza individuale fino ad un massimo di € 250.000,00 di fatturato.

Il commercio elettronico può svolgersi tramite mezzi informatici e riguardare attività all'ingrosso, al dettaglio e di servizi.

REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI E-COMMERCE

Ogni attività che svolge modalità di vendita on-line deve, pena sanzione come da successivo articolo 29, iscriversi presso il registro delle attività e-commerce il quale contiene i seguenti elementi:

- a) codice operatore economico;
- b) dominio;
- c) indirizzi di posta elettronica, specificando se certificata;
- d) posizionamento del server;
- e) posizionamento del gestore;

LE START UP AD ALTA TECNOLOGIA L'INCUBATORE DELLE IMPRESE DECRETO DELEGATO 116/2014 E S.M.I.

Le start-up ad alta tecnologia sono esentate dal pagamento dell'imposta generale sui redditi per 5 esercizi a partire dalla data di iscrizione nel Registro Start-up (L.71-2013).

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE START UP AD ALTA TECNOLOGIA

- a) Hanno un contratto di incubazione in essere con l'Incubatore d'impresa dell'ente gestore del Parco Scientifico e Tecnologico;
- b) sono società di diritto sammarinese costituite in forma di società di capitali, che hanno sottoscritto il contratto d'incubazione con l'ente gestore del Parco Scientifico e Tecnologico entro 24 mesi dall'ottenimento della prima licenza ed hanno un totale del valore del fatturato annuo relativo all'attività caratteristica della società, così come risultante dai bilanci, inferiore o uguale a 100.000,00 euro;
- c) i soci con personalità giuridica non sono soci in altre società di diritto sammarinese, fatta eccezione per i fondi di venture capital e per i membri di Associazioni legalmente riconosciute di Business Angel;
- d) non hanno partecipazioni tramite mandato fiduciario;

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE START UP AD ALTA TECNOLOGIA

e) almeno il 35 % delle quote o azioni della società è in capo a:

1) persone, assunte nell'impresa, anche a part time ma a non meno di venti ore settimanali e inquadrati almeno in terza categoria in possesso di lauree triennali o magistrali oppure in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, con esperienza lavorativa, di almeno due anni, in ambiti direttamente connessi allo sviluppo del contenuto del progetto della Start Up ad alta tecnologia; oppure

2) una società di capitali che eroga servizi o produce beni inerenti il settore della Start Up ad alta tecnologia e contestualmente deve avere alle proprie dipendenze almeno una persona assunta anche a part time ma a non meno di venti ore settimanali e inquadrata almeno in terza categoria in possesso di lauree triennali o magistrali oppure in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, con esperienza lavorativa, di almeno due anni, in ambiti direttamente connessi allo sviluppo del contenuto del progetto della Start Up ad alta tecnologia. Tale requisito è riferibile esclusivamente alla società che abbia un contratto di incubazione che non comporti l'insediamento all'interno dei locali dell'Incubatore d'Impresa;

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE START UP AD ALTA TECNOLOGIA

f) l'Amministratore Unico o i membri dell'eventuale Consiglio di Amministrazione non devono ricoprire la carica di Amministratore Unico o membro del Consiglio di Amministrazione in altre società di diritto sammarinese;

g) essere titolari di una licenza industriale o di servizi quale attività prevalente ai sensi della Legge 31 marzo 2014 n. 40.

REGISTRO IMPRESE START UP

L'impresa per iscriversi al Registro delle Imprese Start Up ad alta tecnologia deve essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'articolo 3 e avere presentato apposita istanza di iscrizione all'Ufficio Industria Artigianato e Commercio.

CONTRATTO DI INCUBAZIONE

Il contratto di incubazione è sottoscritto con soggetti che dimostrino di avere un'idea innovativa di prodotto, servizio, processo, tecnologia, organizzazione o modello di business.

Il contratto di incubazione determina:

- a. l'esonero dal pagamento della tassa di licenza;
- b. la possibilità di versare l'intero capitale sociale entro 3 anni dall'iscrizione nel Registro delle Società.
- c. il diritto di procedere alle assunzioni in deroga alla normativa ordinaria.

CONTRATTO DI INCUBAZIONE

Può essere effettuata l'assunzione anche di persone che non siano domiciliate o residenti in Italia purché, se provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen, siano muniti di visti di ingresso in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall'Accordo Schengen; in tale caso le persone assunte devono richiedere e ottenere il permesso di soggiorno di cui all'articolo 8 entro trenta giorni lavorativi dall'avvenuta assunzione pena la nullità del contratto di assunzione e la perdita dei requisiti della Start Up ad alta tecnologia legati all'assunzione medesima.

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER DIPENDENTI DI START UP AD ALTA TECNOLOGIA

a) Ha durata massima di trentasei mesi;

b) può essere utilizzato dall'impresa per le assunzioni solo nei primi tre anni dal rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività economica; trascorso tale termine si applica la normativa generale.

Terminati i tre anni del contratto di lavoro a tempo determinato per dipendenti di Start Up ad alta tecnologia, l'impresa Start Up ha diritto di proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente tramite contratto rinnovabile al massimo di altri due anni, con una delle comuni forme di assunzione previste dalla normativa sammarinese;

c) può essere utilizzato dall'impresa per un massimo di otto dipendenti avviati e non avviati dalle Liste di Avviamento al Lavoro. Il limite di otto dipendenti è riferito alla contemporanea presenza di personale con tale tipologia di contratto.

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER DIPENDENTI DI START UP AD ALTA TECNOLOGIA

E' rivolto ai soci fondatori della Start Up ad alta tecnologia e ai lavoratori in possesso dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale o triennale o diploma di scuola secondaria superiore con esperienza professionale documentata di almeno 2 anni, in materie direttamente connesse allo sviluppo del contenuto del progetto dell'impresa Start Up ad alta tecnologia.

OBBLIGHI IN CAPO ALLE IMPRESE START UP AD ALTA TECNOLOGIA

I soci non possono distribuire gli utili per tre interi anni solari dall'iscrizione al Registro.

PERMESSO DI SOGGIORNO SPECIALE PER DIPENDENTI DI IMPRESE START UP AD ALTA TECNOLOGIA

Il permesso di soggiorno speciale per dipendenti di Imprese Start Up ad alta tecnologia è rilasciato allo straniero, assunto con la tipologia di contratto di cui all'articolo 6 che intenda soggiornare nella Repubblica di San Marino.

La durata del permesso di soggiorno è di un anno ed è rinnovabile annualmente in base alla durata del contratto di lavoro.

PERMESSO DI SOGGIORNO SPECIALE PER DIPENDENTI DI IMPRESE START UP AD ALTA TECNOLOGIA

Il soggiornante non ha diritto all'erogazione di prestazioni sanitarie gratuite né di alcuna prestazione di tipo economico o assistenziale da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dello Stato.

E' tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa valida sul territorio della Repubblica a copertura del rischio di malattie, infortunio e maternità ed a produrre documentazione che attesti la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza e di alloggio adeguato per tutta la durata del soggiorno.

PERMESSO DI SOGGIORNO SPECIALE PER DIPENDENTI DI IMPRESE START UP AD ALTA TECNOLOGIA

I lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen devono essere muniti di visti di ingresso in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall'Accordo Schengen.

PERMESSO DI SOGGIORNO SPECIALE PER FAMILIARI START UP

Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per dipendenti di Start Up ad alta tecnologia può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno speciale per familiari Start Up per i seguenti famigliari:

- coniuge non legalmente separato;
- figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio;
- figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

RESIDENZA AMMINISTRATORI E SOCI START UP

Amministratori e soci che sono dipendenti delle Start Up ad alta tecnologia possono richiedere, per se stessi e per i propri famigliari di cui all'articolo 8, la residenza alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione secondo le disposizioni di cui alla Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.

LE MISURE INCENTIVANTI PER L'INSEDIAMENTO DI UN'ATTIVITÀ NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

LE IMPRESE E LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE (DECRETO
24/02/2016 N. 19, ULT. MOD. AD ART. 73 L. 166/2013)

Alle nuove attività esercitate in forma individuale d'impresa o libero professionale, i cui titolari non abbiano esercitato, nell'anno precedente la data della richiesta, impresa avente attività assimilabile a quella per cui richiedono l'accesso ai seguenti benefici, sono riconosciuti:

- a) esenzione dal pagamento della tassa di primo rilascio della licenza;
- b) per i successivi tre anni di esercizio dell'attività, esenzione dal pagamento della tassa annuale di licenza;

LE MISURE INCENTIVANTI PER L'INSEDIAMENTO DI UN'ATTIVITÀ NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

c) per i primi sei periodi d'imposta, abbattimento dell'aliquota prevista pari al 50%. Il contribuente ha facoltà di posticipare la decorrenza del periodo di esenzione fiscale non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello di inizio della nuova attività;

d) credito d'imposta su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo, i cui criteri sono definiti con apposito decreto delegato.

LE MISURE INCENTIVANTI PER L'INSEDIAMENTO DI UN'ATTIVITÀ NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a beneficio di società di capitali o società cooperative, i cui soci ricadano nelle condizioni di cui al precedente comma, quando:

a) trattasi di attività economiche di nuova costituzione, i cui soci non abbiano esercitato, nell'anno precedente alla data della richiesta, impresa avente attività assimilabile a quella per cui richiedono l'accesso ai benefici;

b) provvedano all'assunzione di almeno un dipendente entro due mesi dal rilascio licenza e di ulteriori due dipendenti entro dodici mesi dal rilascio licenza.

Il mantenimento dei requisiti in capo ai soci in caso di cessione di quote od azioni e del vincolo previsto alla lettera b) del presente comma sono condizione indispensabile per conservare i benefici.

LE MISURE INCENTIVANTI PER L'INSEDIAMENTO DI UN'ATTIVITÀ NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Le agevolazioni previste alle lettere a) e b) della precedente pagina si applicano, pena decadenza, dalla data di rilascio della licenza ovvero, se lavoro autonomo, all'atto della iscrizione presso l'Ufficio del Lavoro.

LE MISURE INCENTIVANTI PER L'INSEDIAMENTO DI UN'ATTIVITÀ NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Le agevolazioni previste alle lettere c) e d) si applicano su opzione da parte del soggetto beneficiario, fermo restando i limiti temporali previsti dal presente articolo.

LE MISURE INCENTIVANTI PER L'INSEDIAMENTO DI UN'ATTIVITÀ NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa in precedenza riportata comporta la decadenza delle agevolazioni per l'esercizio in corso e per quelli successivi.

Con circolari dell'Ufficio Tributario e dell'Ufficio Industria, ciascuno per le proprie competenze, saranno precisate le definizioni e le modalità applicative previste al presente articolo.

LA STABILE ORGANIZZAZIONE COME FICTIO JURIS

La stabile organizzazione non è un soggetto giuridico distinto dalla casa madre.

È un centro di imputazione di situazioni giuridiche riferibili ad un soggetto straniero.

Se si stipula un contratto con la s.o. gli effetti civilistici ricadono sulla casa madre seppur la s.o. possa apparire quale autonomo soggetto con poteri di stipulare negozi giuridici.

La prassi prevede che venga conferita al rappresentante della s.o. quella che giuridicamente viene definita procura institoria per delineare i confini dei poteri che altrimenti sarebbero generali come quelli dell'istitutore.

LA STABILE ORGANIZZAZIONE COME FICTIO JURIS

TRATTI COMUNI FRA STABILE ORGANIZZAZIONE E AZIENDA:

l'organizzazione può essere formata sia da beni che da persone;

costituisce lo strumento con cui l'imprenditore esercita la sua attività;

può essere oggetto di operazioni societarie straordinarie come il conferimento.

LA STABILE ORGANIZZAZIONE COME FICTIO JURIS

Ad ogni modo questo accostamento può essere valido solo per quelle s.o. che presuppongono l'esistenza di una sede operativa e non l'ipotesi in cui un soggetto residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni sia considerato stabile organizzazione (comma 4 articolo 5 della convenzione ITA/RSM).

LA STABILE ORGANIZZAZIONE COME FICTIO JURIS

In conclusione: il principio pressoché unanime condiviso dalla dottrina è quello secondo cui la stabile organizzazione non ha soggettività passiva perché non è un'organizzazione «padrona di se stessa» e ciò impone simmetricamente di riferire la medesima al soggetto cui essa «appartiene», *id est* la Casa Madre.

STABILE ORGANIZZAZIONE

ART. 5 ACCORDO ITA/RSM DECRETO 40/2013

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari mediante cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) un'officina;

e) un laboratorio, e

f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali.

STABILE ORGANIZZAZIONE

ART. 5 ACCORDO ITA/RSM DECRETO 40/2013

Un cantiere o un progetto di costruzione o di installazione costituisce una stabile organizzazione solo se ha una durata superiore a sei mesi.

Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

STABILE ORGANIZZAZIONE

ART. 5 ACCORDO ITA/RSM DECRETO 40/2013

b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

STABILE ORGANIZZAZIONE

ART. 5 ACCORDO ITA/RSM DECRETO 40/2013

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di condurre, per l'impresa, ogni altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;

STABILE ORGANIZZAZIONE

ART. 5 ACCORDO ITA/RSM DECRETO 40/2013

Una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei precedenti sottoparagrafi da a) ad e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

ALTRI CENNI FISCALI

- LE START UP AD ALTA TECNOLOGIA
 - E INCENTIVI LEGGE 166/2013

QUADRO NORMATIVO

- **Legge 27 Giugno 2013 n. 71** Legge in Materia di Sostegno allo Sviluppo Economico.
- **Decreto delegato 24 Luglio 2014 n. 116** Provvedimenti in Materia di Start Up ad Alta Tecnologia.
- **Decreto Delegato 24 ottobre 2014 n. 167** Modifiche all'articolo 6 comma 2 del decreto delegato 24 luglio n.116.
- **Decreto delegato 23 marzo 2017 n. 34** Modifiche al decreto delegato 24 luglio 2014 n. 116.
- **Legge del 16 Dicembre 2013 n. 166** Imposta Generale sui Redditi
- **Decreto delegato 24 Febbraio 2016 n. 19** Modifica alla Legge 16 Dicembre 2013 n. 166 .

LE START UP AD ALTA TECNOLOGIA

Misure di incentivazione:

- Incentivi fiscali per le start up ad alta tecnologia
- Incentivi sulle start up stock option
- Incentivi fiscali per investimenti effettuati da persone giuridiche nelle start up ad alta tecnologia
- Deduzione fiscale per il capitale proprio per le persone giuridiche che investono nelle start up ad alta tecnologia
- Incentivi fiscali per investimenti effettuati da imprese di venture capital nelle start up ad alta tecnologia
- Detrazioni fiscali per i privati investitori
- Esenzione delle plusvalenze per i soggetti non imprenditori
- Esenzione fiscale delle plusvalenza in caso di cessione di partecipazioni in start up ad alta tecnologia a manager

Incentivi fiscali per le start up ad alta tecnologia

- Art 21 legge 71/2013 Le start up ad alta tecnologia **sono esentate dal pagamento dell'imposta Generale sui Redditi per i cinque esercizi di imposta** che decorrono dalla iscrizione delle stesse nel registro delle società di cui alla legge 23/02/06 n. 47 (Legge società) .
- Il capitale sociale deve essere integralmente versato entro i tre anni successivi alla data di iscrizione nel registro delle imprese.
- Esenzione dal pagamento della tassa annuale di licenza

Incentivi sulle start up stock option

- Nella determinazione del reddito da lavoro dipendente non concorre alla formazione del reddito la differenza fra il valore delle azioni o quote emesse dalla start up e l'ammontare corrisposto al dipendente o al lavoratore a contratto.
- Condizioni ;
 - Ammontare del valore corrisposto al lavoratore sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta.
 - Se i titoli posseduti danno diritti di voto superiori al 10% la differenza concorre a formare il reddito.

Incentivi fiscali per investimenti effettuati da persone giuridiche nelle start up ad alta tecnologia

- L'agevolazione riguarda periodo d'imposta 14/15/16 – in attesa di Decreto per gli anni successivi
- Conferimenti in denaro o in natura in capitale sociale o riserva di sovrapprezzo azioni o quote di start up anche a seguito di conversione di obbligazioni convertibili
- Deduzione dall'Imposta Generale sui Redditi della persona giuridica nella misura del 5%
- Limite di importo; 1.800.000,00 euro.
- Se investo in start up nell'ambito di energie rinnovabili, aerospaziale, smart communities, la deduzione è aumentata del 2%

- Segue da precedente

Condizioni:

- Soggetti investitori ricevano e conservino copia del piano di investimento della start up contenente informazioni dettagliate sulla attività
- Per investimenti in start up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico certificazione rilasciata dalla start up attestante l'oggetto della propria attività
- Mantenimento per almeno due anni dell'investimento, pena decadenza dei benefici se cedo le quote a titolo oneroso

Deduzione fiscale per il capitale proprio per le persone giuridiche che investono nelle start up ad alta tecnologia

- Persone giuridiche che effettuano conferimenti in denaro o in natura nelle start up ad alta tecnologia possono portare in deduzione dal reddito imponibile nella misura del 12% corrispondente all'incremento del capitale proprio
- Deroga articolo 74 legge 166/2013 che riporta una deduzione del 10%

Incentivi fiscali per investimenti effettuati da imprese di venture capital nelle start up ad alta tecnologia

Cosa sono le società di venture capital

- Le società di venture capital investe principalmente in capitale finanziario nelle imprese che sono troppo rischiose per i mercati dei capitali standard o dei prestiti bancari.
- Spesso lo stesso nome è dato ai fondi creati appositamente, mentre i soggetti che effettuano queste operazioni sono detti *venture capitalist*.
- Nella maggioranza dei casi, i fondi necessari sono erogati da *limited partnership* o holding in aziende che per natura della attività e stadio di sviluppo non risultano finanziabili dai tradizionali intermediari finanziari (come ad esempio le banche). Il *venture capital* è una categoria del settore del *private equity*, che raggruppa tutte le categorie di investimenti in società non quotate su un mercato regolamentato.
- L'investimento di venture capital si caratterizza per i seguenti elementi:

Cosa sono le società di venture capital

Segue ...

- **fase di sviluppo:** investe in idee imprenditoriali particolarmente promettenti (*seed financing*) e in società in *start up* nelle prime fasi di vita (*venture financing*) fin dalle fasi *pre revenue*, ovvero senza che siano ancora stati approntati i prodotti/servizi da vendere e quindi nella fase di investimento in prodotto
- **ambiti tecnologici:** investimenti in aree ad alto contenuto di innovazione
- **rischio:** le società in cui i fondi di venture capital investono sono caratterizzate dalla contemporanea presenza di un elevato *rischio operativo*, ovvero non ha ancora chiaro se la società avrà un mercato per i propri prodotti, e *rischio finanziario*, per cui l'investitore non sa se avrà modo di recuperare il capitale investito. Un fondo di venture capital è disposto a sopportare il rischio a fronte di un rendimento futuro atteso altrettanto elevato. Storicamente il tasso di rendimento dei fondi di Venture Capital è stato del 27% nel periodo 1980-2004, ma con un addossamento dei ritorni maggiori intorno a tre picchi: 1978-1980 (picco dei software), fine anni ottanta (picco delle biotecnologie), fine anni novanta-inizio anni duemila (avvento ICT e internet). Statisticamente i picchi di rendimento delle *venture* hanno anticipato di circa un anno il picco delle bolle speculative del mercato.

Predeterminazione del reddito imponibile per società di venture capital:

- L'art 14 legge start-up prevede un regime speciale per attirare società di venture capital di diritto sammarinese
- Il regime speciale prevede la possibilità di predeterminare il reddito imponibile per un periodo compreso fra 3 e 5 anni

Iter di richiesta del regime di predeterminazione del reddito

- Presentazione progetto aziendale in particolare con ammontare investimenti, piano occupazionale, tipologia dell'attività d'impresa
- Entro due mesi dal rilascio licenza presentano apposita domanda con dettagli del progetto e business plan e proposta della predeterminazione dell'imposta
- Entro 90 giorni l'ufficio tributario esamina la richiesta, e predispone bozza di accordo
- Perfezionamento e firma dell'accordo che è vincolante per l'impresa e l'Ufficio Tributario.

Detrazioni fiscali per i privati investitori

- Conferimenti in denaro o in natura effettuati da persone fisiche residenti in San Marino
- Detrazione imposta generale sui redditi del 5% del conferimento (conferimento massimo € 500,000)
- Se la start up opera in ambito sociale o energie rinnovabili aerospaziale ecc l'incentivo viene elevato del 2%
- Possibilità di riportare l'eccedenza della detrazione per tre esercizi
- La detrazione rileva per conferimenti in capitale sociale o a seguito della conversione di obbligazioni convertibili
- Periodo di imposta rileva l'iscrizione nel registro imprese della deliberazione di aumento capitale o dell'atto costitutivo

Detrazioni fiscali per i privati investitori

Condizioni;

- Ottenere e conservare piano d'investimento della start up ad alta tecnologia con le informazioni dettagliate sul tipo di attività esercitata
- Per gli investimenti in start up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico una certificazione rilasciata dalla start up attestante l'oggetto della propria attività
- Mantenere tali partecipazioni per almeno due anni pena la decadenza dei benefici

Esenzione delle plusvalenze per i soggetti non imprenditori

- Le plusvalenze realizzate nella cessione di partecipazioni in start up ad alta tecnologia da parte di non imprenditori sono esenti dall'imposta generale sui redditi

Condizioni

- Le società a cui si riferisce la cessione siano start up ad alta tecnologia
- Tali plusvalenze entro due anni devono essere reinvestite in società che svolgono la medesima attività e che le stesse siano costituite da non più di tre anni
- L'esenzione non può eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società, le cui quote sono oggetto di cessione, per l'acquisizione o realizzazione di beni materiali ammortizzabili diversi dagli immobili nonché di spese in ricerca e sviluppo.

Esenzione fiscale delle plusvalenze in caso di cessione di partecipazioni in start up ad alta tecnologia a manager

- Le plusvalenze realizzate nella cessione di partecipazioni in start up ad alta tecnologia da chiunque realizzate e cedute a uno o più manager dipendenti della società che rivestono tale ruolo da almeno 12 mesi prima dell'atto di cessione sono esenti dall'imposta generale sui redditi
- La stessa esenzione si applica anche ai manager che detengono tali partecipazioni da almeno dodici mesi.

Condizioni;

- Le società a cui si riferisce la cessione sono start up ad alta tecnologia
- Tali plusvalenze entro due anni devono essere reinvestite in società che svolgono la medesima attività e che le stesse siano costituite da non più di tre anni
- L'esenzione non può eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società, le cui quote sono oggetto di cessione, per l'acquisizione o realizzazione di beni materiali ammortizzabili diversi dagli immobili nonché di spese in ricerca e sviluppo.
- La cessione è esente dall'imposta di registro e dall'espletamento delle formalità della registrazione previste dalla legge 25/07/2003 n. 99

INCENTIVI LEGGE 166/2013

- Detassazione degli utili reinvestiti
- Incentivi per l'incremento dell'occupazione
- Incentivi per le imprese di nuova costituzione
- Incentivi volti alla patrimonializzazione delle imprese

Detassazione degli utili reinvestiti

- Gli utili annuali conseguiti in attività di impresa indipendentemente dalla forma giuridica, ed investiti in beni strumentali nella stessa impresa, non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte dirette.
- Condizione: si applicano alle imprese che abbiano almeno 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato (si computano anche dipendenti part time) o 3 dipendenti purché siano tutti residenti.
- Il requisito di cui sopra va mantenuto e in caso di licenziamenti o dimissioni si hanno 60 giorni per ripristinare il numero minimo richiesto pena la decadenza dei benefici.

Detassazione degli utili reinvestiti – Investimenti incentivati

- Introduzione di avanzamenti tecnologici atti a migliorare i processi produttivi o l'acquisizione di impianti atti a creare nuovi processi produttivi purché gli stessi non incidano negativamente sul piano occupazionale esistente
- Costruzioni, acquisizioni, ristrutturazioni o ampliamenti di immobili volti a migliorare i processi produttivi
- Acquisizione di impianti macchinari o processi tecnologici tesi ad ottenere consistenti risparmi energetici ed idrici o riduzione di agenti inquinanti

Detassazione degli utili reinvestiti

- Importi minimi per gli investimenti incentivati;
 - Investimento a) € 50.000,00
 - Investimento b) € 300.000,00
 - Investimento c) € 20.000,00

Condizioni;

- Per i beni di cui al punto b) non possono essere alienati prima di 10 anni. È ammessa la sostituzione del bene previa autorizzazione del Tribunale.

Detassazione degli utili reinvestiti

Coefficienti e modalità applicative

- Non costituiscono reddito imponibile ;
 - A) 60% degli utili annuali di esercizio per interventi in avanzamenti tecnologici miglioramento prodotti o processi produttivi
 - B) 40% degli utili annuali di esercizio per interventi in costruzioni ristrutturazioni o ampliamenti di immobili
 - C) 90% degli utili annuali di esercizio per impianti macchinari o processi tecnologici tesi ad ottenere consistenti risparmi energetici o idrici o di riduzione di agenti inquinanti

Condizioni ;

- Utili non costituendi redditi devono essere accantonati in apposita riserva vincolata per 5 anni
- Benefici riconosciuti fino a 5/7 anni in base all'investimento
- Necessità di garanzie a favore dello Stato

Incentivi per le imprese di nuova costituzione (alle condizioni precedentemente descritte)

- Per attività in forma individuale o libero professionale riporto delle perdite fiscali conseguite nei primi tre anni di attività senza alcun limite di tempo
 - Esenzione della tassa di primo rilascio della licenza (€ 1,700,00)
 - Esenzione dal pagamento della tassa di licenza per i primi tre anni di attività
 - Abbattimento dell'aliquota d'imposta del 50% per i primi sei anni di attività (aliquota 8,5%)
 - Credito d'imposta su programmi di formazione del personale di innovazione tecnologica e sviluppo (manca decreto attuativo)

Incentivi per l'incremento dell'occupazione

- Per gli operatori economici compresi i liberi professionisti che incrementano il numero di occupati è riconosciuto un abbattimento della base imponibile
- I benefici sono riconosciuti alle attività che prima dell'incremento occupazionale hanno alle dipendenze almeno 5 unità lavorative o almeno 3 unità purché tutte residenti
- Gli abbattimenti sono ;
 - Del 15% per incrementi uguali o superiori a 3 unità
 - Del 25% per incrementi uguali o superiori a 5 unità
- Gli abbattimenti sono riconosciuti anche per i due esercizi successivi a quello in cui ha luogo l'incremento

Incentivi volti alla patrimonializzazione delle imprese

- I soggetti passivi d'imposta persone giuridiche possono portare in deduzione dal reddito imponibile una quota corrispondente all'incremento del capitale proprio, al netto del risultato di esercizio in corso, in ciascun periodo d'imposta
- La quota è il 10% dell'incremento del capitale proprio
- Le quote non dedotte nell'esercizio non possono essere computate in diminuzione dei redditi imponibili dei periodi d'imposta successivi
- In caso di riduzione del capitale sociale, non derivante da perdite di esercizio, l'azienda è tenuta alla restituzione proporzionale dell'agevolazione goduta

La Repubblica di San Marino quale territorio per l'insediamento di nuove attività

Per ulteriori approfondimenti

Avv. Massimo Mancini

Studio Legale e Notarile

Avv. Massimo Mancini

Via Tre Settembre, 99

Admiral Point Center

47891 Dogana - RSM

Tel. +378 0549 942535

Fax. +378 0549 953925

Email info@studiomancini.sm